



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14^a CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Presidente / Relatore

Giudice

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 2, CCI depositato nell'interesse di:

viste le disposizioni di cui agli artt. 258 e ss. del Codice della Crisi e dell'Insolvenza;

vista la relazione, redatta dall'avv. gestore designato
dall'Organismo di Composizione della Crisi Protezione Sociale Italiana – Segretariato
sociale di Roma, allegata al ricorso, che contiene una completa
illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui
sicurezza lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento, come dimostrato dallo squilibrio
economico e patrimoniale tra il complesso dei debiti e i mezzi economici utili per farvi
fronte;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi in
persona del gestore della crisi già nominato;

PQM

a) dichiara l'apertura della liquidazione controllata a carico di

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



- b) **nomina il giudice delegato in persona**
- c) **nomina quale liquidatore l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Forense di Roma in persona del gestore del Procedimento l'avv.**
- d) **ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;**
- e) **assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.L.I.;**
- f) **ordina al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore, autorizzando il debitore a detenere sino alla vendita l'autoveicolo**
- g) **dispone, in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;**
- h) **ordina al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;**
- i) **dispone che l'OCC che ha prestato assistenza al debitore depositi la prova degli adempimenti di cui all'art.269, 3° comma, C.C.L.I.**
- j) **ordina ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.L.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori;**
- k) **dispone che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;**
- l) **dispone che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere il programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione;**
- m) **manda alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore;**

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31-5-2023

Il Presidente est.

pag. 2/2

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 16/2023